Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 7 marzo 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. **60.000**
Semestrale	» » »	» **32.000**
Trimestrale	» » »	» **17.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	L. **46.500**
Semestrale	» » »	» **24.500**
Trimestrale	» » »	» **12.700**

Un fascicolo L. **200** - Supplementi ordinari: L. **250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1002.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio:

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 187. — La scuola ha sede presso la clinica medica generale dell'Università ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 189. — Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 190. — Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di trenta unità ripartite nei tre anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami (prova scritta). Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 191. — La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 192. — Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno avere sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il primo anno e così pure per il passaggio dal secondo al terzo anno.

Art. 193. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti e tre anni del corso, sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività scientifica ed assistenziale, con presenza giornaliera nei vari reparti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 194. — Alla fine del triennio gli specializzandi, che avranno superato tutte le materie, per il conseguimento del diploma prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie di insegnamento e sosterranno un esame generale di profitto con una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola.

Art. 195. — La scuola sarà disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 196. — Le materie del corso sono le seguenti:

anatomia e citomorfologia funzionale;

auxologia e auxopatie metaboliche (complementare);

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (biennale);

dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di biometria e statistica (complementare);

elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;

fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;

metodi di analisi chimica e quantitativa;

neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio;

oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

patologia molecolare;

patologia sperimentale metabolica;

semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;

terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

Art. 197. — Le materie sopra elencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

anatomia e citomorfologia funzionale;

elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;

metodi di analisi chimica e quantitativa;

patologia molecolare;

fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di biometria e di statistica (complementare);

auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

patologia sperimentale metabolica;

semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);

medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;

neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);

fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);

farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;

dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;

elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);

oftalmologia nel diabete e nelle malattie metaboliche (complementare).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1979, n. 71.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale o pia unione denominata « Missione Chiesa-Mondo », in Catania, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale o pia unione denominata « Missione Chiesa-Mondo », in Catania. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dal sac. Antonino Fallico e dalla sig.na Dorotea Merletta rispettivamente con atti pubblici 25 ottobre 1976, n. 2290 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Ciancico, notaio in Catania e 5 agosto 1977, n. 66033 di repertorio, a rogito dott. Arcangelo Quattrocchi, notaio nella stessa città, descritte nelle perizie giurate 2-3 febbraio 1977 dell'ing. Francesco Ferro e 11-12 agosto 1977 del geom. Vittorio Milazzo e valutate complessivamente L. 435.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1979
Registro n. 5 Interno, foglio n. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1978.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette « CP 2052 » e « CP 2053 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585;

Visto il decreto presidenziale 31 dicembre 1973, n. 1199;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette « CP 2052 » e « CP 2053 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, ven-

gono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 10 settembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978

PERTINI

RUFFINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1979
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 168

(1868)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Luca Masini Lucetti, collocato a riposo con decorrenza 1° gennaio 1979;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Paolo Chiocchi, primo dirigente della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana, in sostituzione del dott. Luca Masini Lucetti, a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 1

(1886)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoppola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zoppola, al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

La deliberazione 26 aprile 1978, con cui il consiglio comunale approvava con otto voti favorevoli e undici astenuti lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva annullata dal comitato regionale di controllo, con provvedimento 20 settembre 1978, n. 9725, in quanto non adottata con la maggioranza qualificata prescritta dall'art. 190, primo comma, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Con lo stesso provvedimento l'organo regionale di controllo diffidava il consiglio comunale ad approvare il predetto documento contabile entro il termine del 10 ottobre 1978.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto, nella riunione del 13 ottobre u.s., lo schema di bilancio riportava nove voti favorevoli con dieci astensioni non raggiungendosi, neanche, in tale occasione la prescritta maggioranza qualificata.

Il comitato regionale di controllo provvedeva all'annullamento anche di questa ultima deliberazione disponendo, contestualmente, l'invio di un commissario *ad acta* per l'approvazione del suddetto bilancio.

Con provvedimento n. 75, in data 28 novembre 1978, il predetto commissario regionale provvedeva all'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale di Zoppola.

Il prefetto ha proposto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, al fine di ovviare alla perdurante crisi di quella amministrazione comunale.

Al riguardo si ritiene che, nella specie, si siano concretizzati i presupposti di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Zoppola in quanto quel comune, nonostante sia stato formalmente diffidato dall'organo regionale di controllo, ha, reiteratamente, dimostrato, in maniera non equivoca, l'incapacità a deliberare il bilancio 1978, tanto da rendere necessaria la deliberazione, in via sostitutiva, dell'importante documento contabile da parte del commissario, nominato dall'organo regionale di controllo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1979.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoppola (Pordenone) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Caputo.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Zoppola (Pordenone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 gennaio 1979;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zoppola (Pordenone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Caputo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1979

PERTINI

ROGNONI

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1978.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Agrigento, Alessandria, Ancona, Biella, Bologna, Caltanissetta, Catania, Como, Cuneo, Mondovì, Novara, Parma, Pinerolo, Palermo, Rimini e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di Agrigento, Alessandria, Ancona, Biella, Bologna, Caltanissetta, Catania, Como, Cuneo, Mondovì, Novara, Parma, Pinerolo, Palermo, Rimini presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nella 7ª adunanza tenuta il 10 febbraio 1977;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1419ª adunanza del 21 settembre 1977;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici dei distretti di Agrigento, Alessandria, Ancona, Biella, Bologna, Caltanissetta, Catania, Como, Cuneo, Mondovì, Novara, Parma, Pinerolo, Palermo, Rimini che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, e delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

E' approvata, inoltre, la seguente ripartizione in reti urbane dei distretti:

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Agrigento	
1. Agrigento	1. Agrigento	1. Agrigento 2. Favara 3. Joppolo Giancaxio 4. Porto Empedocle
	2. Aragona	5. Aragona 6. Comitini
	3. Raffadali	7. Raffadali 8. Sant'Elisabetta
1. Alessandria della Rocca	2. Alessandria della Rocca	1. Alessandria della Rocca 2. Bivona 3. Cianciana 4. Santo Stefano Quisquina
3. Cammarata	1. Cammarata	1. Cammarata 2. San Giovanni Gemini
4. Canicattì	1. Canicattì	1. Canicattì 2. Delia 3. Castrofilippo
5. Casteltermini	1. Casteltermini 2. San Biagio Platani	1. Casteltermini 2. San Biagio Platani 3. Sant'Angelo Muxaro
6. Cattolica Eraclea	1. Cattolica Eraclea	1. Cattolica Eraclea 2. Montallegro
7. Lampedusa	1. Lampedusa	1. Località Lampedusa (isola del comune di Lampedusa e Linosa)
	2. Linosa (*)	località Linosa (isola del comune di Lampedusa e Linosa)
8. Licata	1. Licata	1. Licata
9. Naro	1. Naro	1. Naro 2. Camastra
10. Palma di Montechiaro	1. Palma di Montechiaro	1. Palma di Montechiaro
11. Racalmuto	1. Racalmuto	1. Racalmuto 2. Grotte
12. Ravanusa	1. Ravanusa	1. Ravanusa 2. Campobello di Licata 3. Sommatino
13. Siculiana	1. Siculiana	1. Siculiana 2. Realmonte
	Distretto di Alessandria	
1. Alessandria	1. Alessandria	1. Alessandria 2. Castelletto Monferrato 3. Montecastello 4. Pietra Marazzi 5. Piovera 6. San Salvatore Monferrato località Quattrocascine (frazione del comune di Bosco Marengo)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	2. Castellazzo Bormida	7. Castellazzo Bormida
		8. Borgoratto Alessandrino
		9. Casal Cermelli
		10. Frascaro
	3. Frugarolo	11. Frugarolo
		12. Bosco Marengo (esclusa la località Quattrocascine)
	4. Lu	13. Lu
	5. Predosa	14. Predosa
	6. Sezzadio	15. Sezzadio
		16. Castelspina
		17. Gamalero
	7. Solero	18. Solero
		19. Quargnento
2. Felizzano	1. Felizzano	1. Felizzano
		2. Bergamasco
		3. Carentino
		4. Cuccaro Monferrato
		5. Fubine
		6. Masio
		7. Oviglio
		8. Quattordio
3. San Sebastiano Curone	1. San Sebastiano Curone	1. San Sebastiano Curone
		2. Brignano Frascata
		3. Dernice
		4. Fabbrica Curone
		5. Gremiasco
		6. Momperone
		7. Montacuto
4. Tortona	1. Tortona	1. Tortona
		2. Carbonara Scrivia
		3. Castellar Guidobono
		4. Cerreto Grue
		5. Pontecurone
		6. Sarezzano
		7. Spineto Scrivia
		8. Viguzzolo
		9. Villaromagnano
	2. Castelnuovo Scrivia	10. Castelnuovo Scrivia
		11. Alzano Scrivia
		12. Guazzora
		13. Isola Sant'Antonio
		14. Molino dei Torti
	3. Montegioco	15. Montegioco
		16. Avolasca
		17. Casasco
		18. Garbagna
		19. Montemarzino (esclusa la località Barca)
	4. Sale	20. Sale
		21. Alluvioni Cambiò
	5. Villalvernia	22. Villalvernia
		23. Carezzano
		24. Castellania
		25. Costa Vescovato
		26. Paderna
		27. Sant'Agata Fossili
	6. Volpedo	28. Volpedo
		29. Berzano di Tortona
		30. Casalnoceto
		31. Monleale
		32. Pozzol Groppo
		33. Volpeglino
		località Barca (frazione del comune Montemarzino)
5. Valenza	1. Valenza	1. Valenza
		2. Bassignana
		3. Pecetto di Valenza
		4. Rivarone
	Distretto di Ancona	
1. Ancona	1. Ancona	1. Ancona (esclusa la località Case Cancellieri)
	2. Agugliano	2. Agugliano
		3. Polverigi
	3. Falconara Marittima	4. Falconara Marittima
		5. Montemarciano
		località Case Cancellieri (frazione del comune di Ancona)
2. Camerano	1. Camerano	1. Camerano
		2. Numana
		3. Sirolo
3. Chiaravalle	1. Chiaravalle	1. Chiaravalle
		2. Camerata Picena
		3. Monte San Vito
4. Loreto	1. Loreto	1. Loreto
		2. Porto Recanati
		3. Recanati (escluse le località Sambucheto e Montefiore)
5. Osimo	1. Osimo	1. Osimo
		2. Castelfidardo
		3. Offagna
		località Case Passatempi (frazione del comune di Montefano)
	2. Filottrano	4. Filottrano
6. Ostra Vetere	1. Ostra Vetere	1. Ostra Vetere (esclusa la località Pioli)
		2. Barbara
		3. Castelleone di Suasa
7. Senigallia	1. Senigallia	1. Senigallia
		2. Castel Colonna
		3. Monterado
		4. Ripe
		località San Pio e San Domenico (isole amministrative del comune di Monte Porzio)
	2. Corinaldo	5. Corinaldo
	3. Ostra	6. Ostra
		località Pioli (frazione del comune di Ostra Vetere)
	Distretto di Biella	
1. Biella	1. Biella	1. Biella
		2. Andorno Micca (escluse le isole amministrative di La Vecchia e S. Eurosia)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		3. Benna
		4. Bioglio (esclusa l'isola amministrativa Campore)
		5. Borriana
		6. Camburzano
		7. Candelo
		8. Cerreto Castello
		9. Gaglianico
		10. Graglia
		11. Miagliano
		12. Mongrando
		13. Muzzano
		14. Netro
		15. Occhieppo Inferiore
		16. Occhieppo Superiore
		17. Pettinengo (esclusa l'isola amministrativa Alpe Peccia)
		18. Piatto (esclusa l'isola amministrativa Marca Bielmonte)
		19. Pollone
		20. Ponderano
		21. Pralungo
		22. Ronco Biellese
		23. Sagliano Micca (esclusa l'isola amministrativa Punta della Vecchia)
		24. Sandigliano
		25. Selve Marcone
		26. Sordevolo
		27. Tavigliano (esclusa l'isola amministrativa Passo Breve)
		28. Ternengo
		29. Tollegno
		30. Valdengo
		31. Verrona
		32. Vigliano Biellese
		33. Zubiena
		34. Zumaglia
	2. Cerrione	35. Cerrione
		36. Magnano
		37. Zimone
	3. Donato	38. Donato
	4. Sala Biellese	39. Sala Biellese
		40. Torrazzo
2. Campiglia Cervo	1. Campiglia Cervo	1. Campiglia Cervo
		2. Piedicavallo
		3. Quittengo
		4. Rosazza
		5. San Paolo Cervo
		località La Vecchia e S. Eurosia (isole amministrative del comune di Andorno Micca)
		località Punta della Vecchia (isola amministrativa del comune di Sagliano Micca)
		località Passo Breve (isola amministrativa del comune di Tavigliano)
3. Cossato	1. Cossato	1. Cossato
		2. Brusnengo
		3. Curino
		4. Lessona
		5. Masserano
		6. Quaregna
4. Valle Mosso	1. Valle Mosso	1. Valle Mosso
		2. Callabiana
		3. Camandona
		4. Casapinta
		5. Crosa
		6. Mezzana Mortigliengo
		7. Mosso Santa Maria
		8. Pistolesa
		9. Portula (esclusa la frazione Granero - Masseranga)
		10. Soprana
		11. Strona
		12. Trivero
		13. Vallanzengo
		14. Valle S. Nicolao
		15. Veglio
		località Marca (Bielmonte) isola amministrativa del comune di Piatto
		località Alpe Peccia (isola amministrativa del comune di Pettinengo)
		località Campore (isola amministrativa del comune di Bioglio)
	2. Pray	16. Pray
		17. Ailoche
		18. Caprile
		19. Coggiola
		20. Crevacuore
		21. Guardabosone
		22. Postua
		23. Sostegno (esclusa l'isola amministrativa di Casa del Bosco)
		località Granero Masseranga (frazione del comune di Portula)
	Distretto di Bologna	
1. Bologna	1. Bologna	1. Bologna
		2. Calderara di Reno
		3. Casalecchio di Reno
		4. Castel Maggiore
		5. Castenaso
		6. Granarolo dell'Emilia
		7. San Lazzaro di Savena
		8. Zola Predosa
		località Fondo Campana e Fondo Sant'Antonio (aree del comune di Ozzano dell'Emilia)
		località Osteria e Colombarola (aree del comune di Pianoro)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	2. Anzola dell'Emilia	9. Anzola dell'Emilia (esclusa la località San Giacomo del Martignone)
		località Pedagna (area del comune di San Giovanni in Persiceto)
		località Ponte Samoggia (frazione amministrata dai comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia)
		località Martignono (frazione del comune di Crespellano)
	3. Ozzano dell'Emilia	10. Ozzano dell'Emilia (escluse le aree Fondo Campana e Fondo Sant'Antonio)
	4. Pianoro	11. Pianoro (escluse le località Osteria e Colombarola)
2. Altedo	1. Altedo	1. Malalbergo
		2. Baricella (escluse le località Passosegni e Gandazzolo)
		3. Minerbio
		località Armarolo (frazione del comune di Budrio)
3. Bazzano	1. Bazzano	1. Bazzano
		2. Castello di Serravalle
		3. Crespellano (escluse le località Ponte Samoggia e Martignone)
		4. Monteveglio
		5. Savigno
		località Roberti e Lemmi (aree del comune di Monte San Pietro)
4. Budrio	1. Budrio	1. Budrio (esclusa la località Armarolo) località Braglia (area del comune di Molinella)
		località Guardata (area del comune di Medicina)
5. Castel San Pietro Terme	1. Castel San Pietro Terme	1. Castel San Pietro Terme
		località San Martino in Pedriolo (frazione del comune di Casalfiumanese)
6. Cento	1. Cento	1. Cento (escluse le località Palazzaccio e Casale Govoni)
		2. Castello d'Argile (esclusa l'isola amministrativa di Savignano)
		3. Pieve di Cento
		località Brigazzi (area del comune di San Pietro in Casale)
		località Bevilacqua (centro diviso tra i comuni di Cento e Crevalcore)
		località Casunaro (frazione amministrata dai comuni di Finale Emilia, Bondeno e Cento)
		località Molino Albergati (area del comune di Sant'Agostino)
		località Taruffa (area del comune di San Pietro in Casale)
7. Crevalcore	1. Crevalcore	1. Crevalcore (escluse le località Bevilacqua e Filippina)
		località Casoni Sopra e Casoni Sotto (frazioni del comune di Finale Emilia)
		località Crocetta (frazione del comune di Sant'Agata Bolognese)
8. Loiano	1. Loiano	1. Loiano
		2. Monghidoro
		3. Monterenzio
9. Medicina	1. Medicina	1. Medicina (escluse le località Guardata e Fantuzza)
		località San Martino - Crocetta (centri divisi tra i comuni di Medicina e Castelguelfo di Bologna)
10. Molinella	1. Molinella	1. Molinella (escluse le località Braglia e S.ta Maria Codifiume)
		località Ponte Fornace, Ponte Traghetto, La Sabbiona (aree del comune di Argenta)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
11. San Giorgio di Piano	1. San Giorgio di Piano	1. San Giorgio di Piano (esclusa la località Larghe Sistemate) 2. Argelato (compresa la località Savignano, isola amministrativa del comune di Castello d'Argile) 3. Bentivoglio
12. San Giovanni in Persiceto	1. San Giovanni in Persiceto	1. San Giovanni in Persiceto (esclusa l'area Pedagna) 2. Sala Bolognese 3. Sant'Agata Bolognese (esclusa la località Crocetta) località San Giacomo del Martignone (frazione del comune di Anzola dell'Emilia) località Filippina (frazione del comune di Crevalcore)
13. San Pietro in Casale	1. San Pietro in Casale	1. San Pietro in Casale (escluse le aree Taruffa e Barigazzi) 2. Galliera località Larghe Sistemate (area del comune di San Giorgio di Piano)
14. Sasso Marconi	1. Sasso Marconi	1. Sasso Marconi 2. Marzabotto (escluse le località Gardeletta, Murazze e Pioppe) 3. Monte San Pietro (escluse le località Roberti e Lemmi)
	2. Monzuno	4. Monzuno località Gardeletta e Murazze (frazione del comune di Marzabotto)
15. Vergato	1. Vergato	1. Vergato 2. Castel d'Aiano 3. Grizzana (esclusa la località Albareta) località Pioppe (frazione del comune di Marzabotto)

Distretto di Caltanissetta

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Caltanissetta	1. Caltanissetta	1. Caltanissetta (esclusa la località Serradifalco Scalo) 2. San Cataldo località Contrada Corfidata (isola amministrativa del comune di Enna)
2. Butera	1. Butera	1. Butera località Butera Scalo (frazione del comune di Gela)
3. Mazzarino	1. Mazzarino	1. Mazzarino (escluse le località Cozzo della Guardia e Brigadieci, isole amministrative)
4. Mussomeli	1. Mussomeli	1. Mussomeli 2. Acquaviva Platani 3. Sutera 4. Campofranco
5. Pietraperzia	1. Pietraperzia	1. Pietraperzia 2. Barrafranca località Cametrice (area del comune di Piazza Armerina)
6. Riesi	1. Riesi	1. Riesi località Cozzo della Guardia e Brigadieci (isole amministrative del comune di Mazzarino)
7. Santa Caterina Villarmosa	1. Santa Caterina Villarmosa	1. Santa Caterina Villarmosa 2. Marianopoli 3. Resuttano località Recattivo, Chibbò, Cuti e Marianopoli Scalo (frazioni del comune di Petralia Sottana) località Tudia (frazione del comune di Castellana Sicula)
8. Serradifalco	1. Serradifalco	1. Serradifalco località Sarradifalco (frazione del comune di Caltanissetta) 2. Montedoro 3. Bonpensiere
	2. Milena	4. Milena
9. Vallelunga Pratameno	1. Vallelunga Pratameno	1. Vallelunga Pratemeno 2. Villalba località Villalba Scalo, Belici e Vicaretto (frazioni del comune di Castellana Sicula)

Distretto di Catania

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Catania	1. Catania	1. Catania località Piano Tavola (area divisa tra i comuni di Belpasso e Camporotondo Etneo)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		località Canalicchio (isola amministrativa del comune di Tremestieri Etneo)
		località Cezza (area divisa tra i comuni di Catania e San Gregorio di Catania)
		2. Gravina di Catania
		3. Misterbianco
		4. Motta Sant'Anastasia
		5. Sant'Agata li Battiati
		località Gerbini Scalo (frazione del comune di Paternò)
		località Motta Sant'Anastasia Scalo e Portiera Stella Scalo (frazioni del comune di Belpasso)
2. Aci Castello	1. Aci Castello	1. Aci Castello
		località Crocifisso-Nizzeti (area divisa tra i comuni di Valverde e Aci Catena)
3. Acireale	1. Acireale	1. Acireale
		località Santa Maria (frazione divisa tra i comuni di Aci Sant'Antonio e Acireale)
		2. Aci Catena (esclusa la località Crocifisso-Nizzeti divisa con il comune di Valverde)
4. Adrano	1. Adrano	1. Adrano
		2. Biancavilla
5. Bronte	1. Bronte	1. Bronte
		località Spanò (isola amministrativa del comune di Randazzo)
		2. Maletto
	2. Cesarò	3. Cesarò
		4 San Teodoro
6. Castel di Judica	1. Castel di Judica	1. Castel di Judica
		località Libertinia e Albospino (frazioni del comune di Ramacca)
		2. Raddusa
7. Fiumefreddo di Sicilia	1. Fiumefreddo di Sicilia	1. Fiumefreddo di Sicilia
		2. Calatabiano
		3. Linguaglossa
		4. Piemonte Etneo
8. Giarre (Riposto)	1. Giarre (Riposto)	1. Giarre
		2. Mascali
		3. Riposto
		4. Sant'Alfio
9. Lentini	1. Lentini	1. Lentini
	2. Agnone Bagni	2. Carlentini
		località Agnone Bagni (frazione del comune di Augusta)
	3. Francofonte	3. Francofonte
10. Nicolosi	1. Nicolosi	1. Nicolosi
		località Tedeschi, Gonnella e Settepani (aree del comune di Mascalucia in cui si estende l'abitato di Nicolosi)
		località Serra la Nave (area del comune di Paternò)
		2. Belpasso (escluse le località Ritornella Scalo, Motta Sant'Anastasia, Portiera Stella Scalo e la località Piano Tavola divisa con il comune di Camporotondo Etneo)
		3. Pedara
11. Palagonia	1. Palagonia	1. Palagonia
		2. Militello in Val di Catania
		3. Ramacca (escluse le frazioni Albospino e Libertinia)
		4. Scordia
12. Paternò	1. Paternò	1. Paternò (escluse le località Serra la Nave e Gerbini Scalo)
		2. Santa Maria di Licodia
		ocalità Ritornella Scalo (frazione del comune di Belpasso)
13. Randazzo	1. Randazzo	1. Randazzo (esclusa l'isola amministrativa Spanò)
		2. Santa Domenica Vittoria
14. San Giovanni la Punta	1. San Giovanni la Punta	1. San Giovanni la Punta
		2. Aci Bonaccorsi
		3. Aci Sant'Antonio (esclusa la frazione Santa Maria la Stella divisa con il comune di Acireale)
		4. Camporotondo Etneo (esclusa la località Piano Tavola divisa con il comune di Belpasso)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		5. Mascalucia (escluse le località Tedeschi, Gonnella e Settepani in cui si estende l'abitato di Nicolosi) 6. San Gregorio di Catania 7. San Pietro Clarenza 8. Trecastagni 9. Tremestieri Etneo 10. Valverde (esclusa la località Crocefisso - Nizzeti bidivisa tra i comuni di Valverde e Aci Catena) 11. Viagrande
15. Zafferana Etnea	1. Zafferana Etnea	1. Zafferana Etnea 2. Milo 3. Santa Venerina

Distretto di Como

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Como	1. Como	1. Como 2. Albese con Cassano 3. Blevio 4. Brunate 5. Capiago Intimiano 6. Carate Urio 7. Casnate con Bernate 8. Cavallasca 9. Cernobbio 10. Drezzo 11. Faggeto Lario 12. Gironico 13. Grandate 14. Laglio 15. Lipomo 16. Lurate Caccivio 17. Maslanico 18. Moltrasio 19. Montano Lucino 20. Montorfano 21. Parè 22. Pognano Lario 23. S. Fermo della Battaglia 24. Senna Comasco 25. Tavernerio 26. Torno 27. Villa Guardia
2. Appiano Gentile	1. Appiano Gentile	1. Appiano Gentile 2. Bulgarograsso 3. Cirimido 4. Fenegrò 5. Guanzate 6. Limido Comasco 7. Lurago Marinone 8. Oltrona di San Mamette 9. Veniano
3. Argegno	1. Argegno	1. Argegno 2. Brienno 3. Casasco d'Intelvi 4. Cerano d'Intelvi 5. Colonno 6. Dizzasco 7. Pigra 8. Schignano
4. Asso	1. Asso	1. Asso 2. Caglio 3. Canzo 4. Lasnigo 5. Rezzago 6. Sormano 7. Valbrona
5. Bellagio	1. Bellagio	1. Bellagio 2. Barni 3. Civenna 4. Magreglio 5. Oliveto Lario
6. Cantù	1. Cantù	1. Cantù 2. Bregnano 3. Brenna 4. Carimate 5. Cermenate 6. Cucciago 7. Figino Sarenza 8. Novedrate
7. Erba	1. Erba	1. Erba 2. Albavilla 3. Alserio 4. Alzate Brianza 5. Anzano del Parco 6. Caslino d'Erba 7. Castelmarte 8. Cesana Brianza 9. Eupilio 10. Longona al Segrino 11. Merone 12. Monguzzo 13. Orsenigo 14. Ponte Lambro 15. Proserpio 16. Pusiano 17. Suello
8. Fino Mornasco	1. Fino Mornasco	1. Fino Mornasco 2. Cadorago 3. Cassina Rizzardi 4. Luisago 5. Vertemate con Minoprio
9. Inverigo	1. Inverigo	1. Inverigo 2. Lambrugo 3. Lurago d'Erba 4. Nibionno
10. Mariano Comense	1. Mariano Comense	1. Mariano Comense 2. Arosio 3. Cabiate 4. Carugo
11. Molteno	1. Molteno	1. Molteno 2. Barzago 3. Bosisio Parini 4. Bulciago 5. Costa Masnaga 6. Garbagnate Monastero 7. Rogeno 8. Sirone
12. Nesso	1. Nesso	1. Nesso 2. Lezzeno 3. Veleso 4. Zelbio
13. San Fedele Intelvi	1. San Fedele Intelvi	1. San Fedele Intelvi 2. Blessagno 3. Castiglione d'Intelvi 4. Laino

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		5. Lanzo d'Intelvi
		6. Pellio Intelvi
		7. Ponna
		8. Ramponio Verna
		località Santa Margherita (isola amministrativa del comune di Valsolda)
14. Solbiate	1. Solbiate	1. Solbiate
		2. Albiolo
		3. Beregazzo con Figliaro
		4. Binago
		5. Bizzarone
		6. Cagno
		7. Castelnuovo Bozzente
		8. Faloppio
		9. Olgiate Comasco
		10. Rodero
		11. Ronago
		12. Uggiate-Trevano
		13. Valmorea
	Distretto di Cuneo	
1. Cuneo	1. Cuneo	1. Cuneo
		2. Beinette
		3. Bernezzo
		4. Boves
		5. Caraglio
		6. Cervasca
		7. Peveragno
		8. Vignolo
	2. Borgo San Dalmazzo	9. Borgo San Dalmazzo
		10. Roaschia
		11. Roccavione
	3. Castelletto Stura	12. Castelletto Stura
		13. Montanera
	4. Centallo	14. Centallo
	5. Chiusa di Pesio	15. Chiusa di Pesio
	6. Gaiola	16. Gaiola
		17. Moiola
		18. Rittana
		19. Roccasparvera
		20. Valloriate
	7. Margarita	21. Margarita
	8. Morozzo	22. Morozzo
	9. Robilante	23. Robilante
2. Busca	1. Busca	1. Busca
		2. Tarantasca
		3. Villafalletto
		4. Vottignasco
3. Demonte	1. Demonte	1. Demonte
		2. Aisone
		3. Vinadio
4. Dronero	1. Dronero	1. Dronero
		2. Cartignano
		3. Montemale di Cuneo
		4. Roccabruna
		5. San Damiano Macra
		6. Villar San Costanzo
5. Limone Piemonte	1. Limone Piemonte	1. Limone Piemonte
		2. Vernante
6. Pietraporzio	1. Pietraporzio	1. Pietraporzio
		2. Argentera
		3. Sambuco

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
7. Stroppo	1. Stroppo	1. Stroppo
		2. Acceglio
		3. Canosio
		4. Celle di Macra
		5. Elva
		6. Macra
		7. Marmora
		8. Prazzo
8. Valdieri	1. Valdieri	1. Valdieri
		2. Entracque
9. Valgrana	1. Valgrana	1. Valgrana
		2. Castelmagno
		3. Monterosso Grana
		4. Pradleves
	Distretto di Mondovì	
1. Mondovì	1. Mondovì	1. Mondovì
		2. Bastia Mondovì
		3. Briaglia
		4. Cigliè
		5. Magliano Alpi (esclusa l'isola amministrativa Mondolè)
		6. Monastero di Vasco
		7. Pianfei
		8. Rocca de' Baldi
		9. Roccaforte Mondovì
		10. Vicoforte (esclusa la frazione Moline)
		11. Villanova Mondovì
	2. Frabosa Soprana	12. Frabosa Soprana
		13. Frabosa Sottana
		località Corsaglia (frazione del comune di Roburent)
		località Mondolè (isola amministrativa del comune di Magliano Alpi)
	3. San Michele Mondovì	14. San Michele Mondovì
		15. Monasterolo Casotto
		16. Montaldo di Mondovì (esclusa la frazione Corsaglia)
		17. Niella Tanaro
		18. Pamparato
		19. Roburent (esclusa la frazione Pra)
		20. Torre Mondovì
		località Moline (frazione del comune di Vicoforte)
		località Valcasotto (frazione del comune di Garassio)
2. Ceva	1. Ceva	1. Ceva
		2. Bagnasco
		3. Battifollo
		4. Castellino Tanaro
		5. Castelnuovo di Ceva

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		6. Igliano
		7. Lesegno
		8. Marsaglia
		9. Mombasiglio
		10. Montezemolo
		11. Nucetto
		12. Paroldo
		13. Perlo
		14. Priero
		15. Roascio
		16. Rocca Ciglié
		17. Sale delle Langhe
		18. Sale San Giovanni
		19. Scagnello
		20. Torresina
	2. Viola	21. Viola
		22. Lisio
3. Garessio	1. Garessio	1. Garessio (esclusa la frazione Valcasotto e la località Barchi-Brao)
		2. Priola
4. Monesiglio	1. Monesiglio	1. Monesiglio
		2. Camerana
		3. Gottasecca
		4. Mombarcaro
		5. Prunetto
		6. Saliceto
5. Ormea	1. Ormea	1. Ormea
		2. Alto
		3. Briga Alta (esclusa l'isola amministrativa di Bertrand)
		4. Caprauna
		località Barchi-Brao (località comune di Garessio)
	Distretto di Novara	
1. Novara	1. Novara	1. Novara
		2. Caltignaga
		2. Cameri
		4. Granozzo con Monticello
		5. San Pietro Mosezzo
	2. Casalino	6. Casalino
2. Biandrate	1. Biandrate	1. Biandrate
		2. Carpignano Sesia
		3. Casalbeltrame
		4. Casaleggio Novara
		5. Castellazzo Novarese
		6. Landiona
		7. Mandello Vitta
		8. Recetto
		9. San Nazzaro Sesia
		10. Sillavengo
		11. Vicolungo
	2. Fara Novarese	12. Fara Novarese
		13. Briona
		14. Sizzano
3. Galliate	1. Galliate	1. Galliate
		2. Romentino

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
4. Oleggio	1. Oleggio	1. Oleggio
		2. Barengo
		3. Bellinzago Novarese
		4. Borgo Ticino
		5. Divignano
		6. Marano Ticino
		7 Mezzomerico
		8. Momo
		9. Pombia
		10. Vaprio d'Agogna
		11. Varallo Pombia
5. Trecate	1. Trecate	1. Trecate
		2. Cerano
		3. Sozzago
6. Vespolate	1. Vespolate	1 Vespolate
		2. Borgolavezzaro
		3. Garbagna Novarese
		4. Nibbiola
		5. Terdobbiate
		6. Tornaco
	Distretto di Parma	
1. Parma	1. Parma	1. Parma (esclusa la località Casaltone)
		località Brambozza (frazione del comune di Felino)
		località Bogolese e Chiozzola (frazioni del comune di Sorbolo)
		località Cà Passerini (frazione del comune di Collecchio)
		località Pilastro (frazione del comune di Langhirano)
		località Viarolo (centro diviso tra i comuni di Parma e Trecasali)
	2. Fontevivo	2. Fontevivo
		località Castelguelfo (centro diviso tra i comuni di Fontevivo e Noceto)
	3. Montechiarugolo	3. Montechiarugolo
	4. Noceto	4. Noceto (escluse le località Castelguelfo, Sanguinaro e Case Zani)
	5. Sorbolo	5. Sorbolo (escluse le località Bogolese e Chiozzola)
		località Casaltone (centro diviso tra i comuni di Sorbolo e Parma)
2. Collecchio	1. Collecchio	1. Collecchio (esclusa la località Cà Passerini)
		2. Felino (esclusa la località Bambozza)
		3. Sala Baganza

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
3. Colorno	1. Colorno	1. Colorno 2. Mezzani 3. Torrile
4. Corniglio	1. Corniglio	1. Corniglio
5. Langhirano	1. Langhirano	1. Langhirano (esclusa la località Pilastro) 2. Lesignano de' Bagni località Capoponte (frazione del comune di Tizzano Val Parma)
	2. Tizzano Val Parma	3. Tizzano Val Parma (esclusa la località Capoponte)
6. Palanzano	1. Palanzano	1. Palanzano 2. Monchio delle Corti
7. San Secondo Parmense	1. San Secondo Parmense	1. San Secondo Parmense 2. Fontanellato (esclusa la località Parola) 3. Roccabianca 4. Sissa 5. Trecasali (esclusa la località Viarolo) località Sanguinaro (frazione del comune di Noceto)
8. Traversetolo	1. Traversetolo	1. Traversetolo 2. Neviano degli Arduini

Distretto di Pinerolo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Pinerolo	1. Pinerolo	1. Pinerolo 2. Bibiana 3. Bricherasio 4. Buriasco 5. Campiglione Fenile 6. Cantalupa 7. Frossasco 8. Garzigliana 9. Macello 10. Osasco 11. Piscina 12. Porte 13. Pramollo 14. Prarostino 15. Roletto 16. San Germano Chisone 17. San Pietro Val Lemina 18. San Secondo di Pinerolo 19. Villar Perosa
	2. Cavour	20. Cavour
2. PerosaArgentina	1. PerosaArgentina	1. PerosaArgentina 2. Inverso Pinasca 3. Massello 4. Perrero 5. Pinasca 6. Pomaretto 7. Prali 8. Roure 9. Salza di Pinerolo
	2. Fenestrelle	10. Fenestrelle 11. Usseaux
3. Torre Pellice	1. Torre Pellice	1. Torre Pellice 2. Angrogna 3. Bobbio Pellice 4. Luserna San Giovanni 5. Lusernetta 6. Rorà 7. Villar Pellice

Distretto di Palermo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Palermo	1. Palermo	1. Palermo località Portella di Mare (frazione del comune di Misilmeri) 2. Altofonte 3. Ficarazzi 4. Monreale (escluse le frazioni Grisì, Perciana, Ginestra, Borgo Schirò, Tagliavia, Calatrasi e le località Morana, Fuffo, Corace, Olivieri, Pignicello, Fraccia, Azzolino, Zuccarı, Balletto, Pernice, Verzanica, Mariano, Agnelleria, Macellarotto, Sparacia, Vallefonda, Boccadorio, Petarre, Erbebianche, Corvo, Torretta, Parrino, Giammartino, Mondello, Madonna del Rosario, Mazzaporro, Ravanusa, Scarafaggio, Conche dell'Oro, Presti o Ponti, Costa del Renoso, Virzi, Incrastone, Sirignano, Palma, Volta di Falce, Serra di Cento, Lattuchella, Cartafalsa, Costa di Palermo, Marcanza, Marcetta, Riano delle Coti, Giglio, Marcanzotta, Costa Lisera, Costa di Barbabucia, Pigno, Costa del Marchese, La Pietra, Spizzeca e l'isola amministrativa di Ficuzza 5. Villabate

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Bagheria	1. Bagheria	1. Bagheria 2. Altavilla Milicia 3. Casteldaccia 4. Santa Flavia
3. Bisacquino	1. Bisacquino	1. Bisacquino (esclusa l'isola amministrativa di San Biagio) 2. Chiusa Sclafani 3. Contessa Entellina 4. Giuliana
4. Carini	1. Carini	1. Carini (esclusa la località Montelepre Scalo) 2. Capaci 3. Cinisi 4. Isola delle Femmine 5. Terrasini 6. Torretta
5. Cerda	1. Cerda	1. Cerda località Villaurea (frazione del comune di Termini Imerese) località Causo Scalo e Montemaggiore Belsito Scalo (frazioni del comune di Caccamo) località Molinazzo (isola amministrativa del comune di Roccapalumba) località Vacco (isola amministrativa del comune di Sclafani Bagni) 2. Aliminusa 3. Montemaggiore Belsito 4. Sciara
6. Corleone	1. Corleone	1. Corleone località Borgo Schirò e Tagliavia (frazioni del comune di Monreale) località Ficuzza (isola amministrativa del comune di Monreale) 2. Campofiorito
	2. Roccamena	3. Roccamena località Calatrasi (frazione del comune di Monreale)
7. Lercara Friddi	1. Lercara Friddi	1. Lercara Friddi 2. Alia 3. Castronuovo di Sicilia 4. Roccapalumba (esclusa l'isola amministrativa Molinazzo) 5. Vicari
8. Misilmeri	1. Misilmeri	1. Misilmeri (esclusa la frazione Portella di Mare) 2. Belmonte Mezzagno 3. Bolognetta 4. Marineo
9. Partinico	1. Partinico	1. Partinico località Montelepre Scalo (area appartenente al comune di Carini) 2. Balestrate 3. Borgetto 4. Giardinello 5. Montelepre
	2. Grisì	6. Trappeto località Grisì (frazione del comune di Monreale)
10. Piana degli Albanesi	1. Piana degli Albanesi	1. Piana degli Albanesi località Perciana e Ginestra (frazioni del comune di Monreale) 2. S. Cipirello 3. S. Giuseppe Jato 4. S. Cristina Gela
11. Prizzi	1. Prizzi	1. Prizzi 2. Palazzo Adriano
12. Termini Imerese	1. Termini Imerese	1. Termini Imerese (esclusa la frazione Villaurea) 2. Caccamo (escluse le frazioni Causo Scalo e Montemaggiore Belsito Scalo) 3. Trabia
13. Ustica	1. Ustica	1. Ustica
14. Villafrati	1. Villafrati	1. Villafrati 2. Baucina 3. Campofelice di Fitalia 4. Cefalà Diana 5. Ciminna 6. Godrano 7. Mezzojuso 8. Ventimiglia di Sicilia
	Distretto di Rimini	
1. Rimini	1. Rimini	1. Rimini (esclusa la località San Vito) località Casale di San Vito, San Martino de' Mulini e Casale Sant'Ermete (frazioni del comune di Santarcangelo di Romagna) località Cerasolo e Mulazzano (frazioni del comune di Coriano)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	2. Bellaria - Igea Marina	2. Bellaria - Igea Marina località Savignano Mare (frazione del comune di Savignano sul Rubicone) località San Mauro a Mare (frazione del comune di San Mauro Pascoli)
	3. Coriano	3. Coriano (escluse le località Cerasolo e Mulazzano)
	4. Riccione	4. Riccione 5. Misano Adriatico
	5. Santarcangelo di Romagna	6. Santarcangelo di Romagna (escluse le località San Martino de' Mulini, Casale Sant'Ermete e Casale di San Vito) 7. Poggio Berni località San Vito (centro diviso tra i comuni di Santarcangelo di Romagna e di Rimini)
	6. Verucchio	8. Verucchio (esclusa la località Cà Corena, isola amministrativa) 9. Torriana
2. Cattolica	1. Cattolica	1. Cattolica 2. Gabicce Mare 3. Gradara 4. San Giovanni in Marignano
3. Mercatino Conca	1. Mercatino Conca	1. Mercatino Conca 2. Monte Cerignone 3. Monte Grimano 4. Sassofeltrio
4. Morciano di Romagna	1. Morciano di Romagna	1. Morciano di Romagna 2. Gemmano 3. Mondaino 4. Monte Colombo 5. Montegridolfo 6. Montefiore Conca 7. Montescudo 8. Saludecio 9. San Clemente
5. Novafeltria	1. Novafeltria	1. Novafeltria 2. Maiolo 3. San Leo località Cà Coreno (isola amministrativa del comune di Verucchio) 4. Sant'Agata Feltria 5. Talamello
	2. Pennabilli	6. Pennabilli 7. Casteldelci
6. San Marino	1. San Marino	1. San Marino
7. Savignano sul Rubicone	1. Savignano sul Rubicone	1. Savignano sul Rubicone (esclusa la località Savignano Mare) 2. Borghi 3. Gatteo (esclusa la località Gatteo a Mare) 4. Roncofreddo (escluse le località di Ardiano, Gualdo, Montecodruzzo, Diolaguardia, Oriola e Sorrivoli (°) 5. San Mauro Pascoli (esclusa la località San Mauro a Mare)
	2. Sogliano al Rubicone	6. Sogliano al Rubicone (esclusa la località Bivio di Montegelli (*) e l'isola amministrativa Montepetra Bassa) (-)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1978

Il Ministro: COLOMBO

(1648)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Locat S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina tessile di origine e provenienza Austria, la ditta Locat S.p.a. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di O.Sh. 683.333, di cui al mod. *B*-Import n. 5346977 rilasciato dall'Istituto bancario S. Paolo di Torino in data 23 marzo 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 19 luglio 1976 con un ritardo, quindi, di giorni cinquantasette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istrutoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 815815 del 22 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha fornito, a giustificazione del ritardo di cui sopra, una serie di copie di telex, intercorsi tra il venditore estero e il rappresentante dello stesso in Italia, relativi al mancato invio della merce;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 30 marzo 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dalla lettura dei citati telex si evince che la merce era pronta per la spedizione in data anteriore al 24 maggio 1976 e pertanto i motivi che hanno portato al ritardo nello sdoganamento sono da considerarsi di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Locat S.p.a. di Torino, mediante fidejussione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nella misura del 5% di O.Sh. 683.333, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Selenia S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di dieci terminali video per calcolatori elettronici di origine e provenienza U.S.A. la ditta Selenia S.p.a. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 17.750, di cui al mod. *B*-Import n. 5957635 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura in data 20 luglio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 27 settembre 1976, con un ritardo, quindi, di nove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 512067 del 24 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla mancanza di personale in dogana in coincidenza del periodo di ferie estive;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 25 ottobre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce in questione è stata allibrata il 15 luglio 1976 e quindi tenuta allo stato estero per settantaquattro giorni, pertanto la motivazione addotta è del tutto irrilevante in considerazione di tale lasso di tempo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Selenia S.p.a. di Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, nella misura del 5% di $ USA 17.750, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1631)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di cinghie di gomma (voce doganale 40.10/300), di origine e provenienza Repubblica federale di Germania, la ditta Italsider S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 49.000, di cui al modello *B*-Import n. 4339825, rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia in data 10 aprile 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 14 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di giorni trentacinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340001 del 22 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società interessata ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ad un non meglio precisato « disguido » verificatosi nell'ambito del proprio stabilimento;

Considerato che tali fatti non posono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'8 settembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia nella misura del 5% di D.M. 49.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1629)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di parti e pezzi staccati per motocicli « Honda », di origine e provenienza Giappone, la ditta I.A.P. industriale S.p.a. di Atessa (Chieti) ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 15.274.740, di cui al mod. *B*-Import n. 5265243 rilasciato dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna in data 10 settembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 21 gennaio e 18 marzo 1977, con un ritardo, quindi, di giorni settantadue e giorni centoventotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*),

trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230311 del 12 dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che si era reso necessario attendere, prima di poter effettuare lo sdoganamento, l'ottenimento delle prescritte licenze ministeriali;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 19 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'importatore avrebbe dovuto essere preventivamente in possesso, prima di disporre il presente trasferimento, in ossequio alle disposizioni protempore vigenti, della prescritta autorizzazione ministeriale ai fini dei divieti economici;

Tenuto conto che la merce da importare, secondo quanto è dato da rilevare dalle fotocopie delle bollette doganali, era stata introdotta in temporanea custodia presso la dogana di Genova fin dal 20 settembre 1976;

Considerato, inoltre, che per quanto concerne l'importo di Yen 13.332.740 la merce è stata diciharata all'importazione con oltre due mesi di ritardo rispetto anche alla data di concessione della suddetta licenza ministeriale;

Tenuto conto, infine che la ditta in parola non ha provveduto a richiedere la proroga dei termini di validità dell'impegno valutario giunto a scadenza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. industriale S.p.a., mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, nella misura del 5 % di Yen 15.274.740, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Aifil S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchine tessili di origine e provenienza Repubblica federale di Germania la ditta Aifil S.p.a., via Giorgi, 1, Prato, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 40.500, di cui al mod. *B*-Import n. 6259338 rilasciato dalla Banca commerciale italiana, in Prato, in data 9 settembre 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, é stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 31 gennaio 1978, con un ritardo, quindi, di ottantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/10171 del 28 agosto 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare il ritardo con il tardivo approntamento dei locali destinati a recepire i macchinari in questione; motivazioni, queste, di carattere puramente aziendale che non possono essere considerate esimenti dall'obbligo dell'impegno assunto dalla ditta medesima;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza pervenuta il 5 settembre 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Aifil S.p.a., in Prato, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, nella misura del 5% di D.M. 40.500, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Autorizzazione alla società « Delos - Società per azioni », in Forlì, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Delos - Società per azioni », con sede in Forlì, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Delos - Società per azioni », con sede in Forlì, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(1818)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 9 agosto 1978 e 12 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1966)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 9 agosto 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak, stabilimento di Terni, ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1964)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità di Ivrea, Pallanza, Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978 e 22 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara), Vercelli e Milano della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 17 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1965)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità organica esercente la commercializzazione del prodotto aziendale di Firenze della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 29 novembre 1978 e 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità organica esercente la commercializzazione del prodotto aziendale di Firenze della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1967)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Ancona, Palermo e Catania della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede e stabilimento in Milano, comprese le unità organiche dell'azienda esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Visti i decreti ministeriali 29 novembre 1978 e 30 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Ancona e Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale di Ancona, Palermo e Catania della S.p.a. Lagomarsino, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1968)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per l'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978, 29 luglio 1978 e 21 novembre 1978 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, in Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 ottobre 1978 al 15 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per l'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978, 29 luglio 1978, 21 novembre 1978 e 20 febbraio 1979, di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1970)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti S.I.R. sospesi dal 29 ottobre 1977 o sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 31 luglio 1978 e 17 novembre 1978 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di

integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R.;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.p.a. Gimac, in Roma, stabilimenti in Torino e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussitenza della condizione di crisi aziendale della ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978 e 28 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 aprile 1978 al 21 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia, è prolungata fino al 21 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di S. Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1978, 25 novembre 1978 e 27 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1977 al 30 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501,

concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti S.I.R. sospesi dal 29 ottobre 1977 o sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 31 luglio 1978, 17 novembre 1978 e 21 febbraio 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R.;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Ulteriore rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 della legge 26 aprile 1976, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1977, con il quale venivano indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, e venivano stabilite le circoscrizioni elettorali;

Visti i decreti ministeriali 20 aprile, 28 settembre e 7 novembre 1978, con i quali venne rinviata la data delle elezioni;

Visto il fonogramma della presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, n. 775/66500 del 22 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di rinviare le elezioni dei rappresentanti del personale alla data del 18 novembre 1979, per uniformità di indirizzo;

Decreta:

La elezione dei rappresentanti del personale della Amministrazione autonoma degli archivi notarili in seno al consiglio di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, è differita al 18 novembre 1979.

Roma, addì 24 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: SPERANZA

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1 del 25 gennaio 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è stata rinviata al giorno 25 marzo 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, suplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un componente della commissione elettorale circoscrizionale « Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione — secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 — in sostituzione del sig. Giovanni Codnic, in servizio presso la prefettura di La Spezia, impossibilitato ad allontanarsi dalla sede di servizio per motivi familiari;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « parere in ordine alla determinazione delle cir-

coscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il sig. Michele Marziano, coadiutore principale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Torino, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale « Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta » con decorrenza dal 1° febbraio 1979, in sostituzione del sig. Giovanni Codnic.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sicilia per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978 ed in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1 del 25 gennaio 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è stata rinviata al giorno 25 marzo 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento staordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Sicilia » da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione aventi qualifiche dirigenziali — secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 — in sostituzione del dott. Sebastiano Porracciolo, impossibilitato a disimpegnare il predetto incarico di presidente in quanto nominato con decorrenza dal 15 gennaio 1979, a dirigente generale-prefetto e destinato al Ministero con funzioni di ispettore generale di amministrazione;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il dirigente superiore-vice prefetto dott. Riccardo Cirillo, in servizio presso la prefettura di Palermo, è nominato, dalla data del presente decreto, presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Sicilia », in sostituzione del dott. Sebastiano Porracciolo, nominato dirigente generale-prefetto e destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1979.

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Lombardia per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi simililari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 326 del 22 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1 del 25 gennaio 1979, con il quale la data dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, già fissata per il giorno 10 dicembre 1978, è stata rinviata al giorno 25 marzo 1979;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 306 del 2 novembre 1978 e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 8 del 28 dicembre 1978, con il quale è stato determinato il numero dei rappresentanti del personale da eleggere in seno al consiglio di amministrazione, sono state stabilite le circoscrizioni elettorali con le relative sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Lombardia », da scegliersi tra i dipendenti dell'amministrazione aventi qualifiche dirigenziali — secondo le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 — in sostituzione del dirigente superiore-vice prefetto dott. Luigi Caselli, impossibilitato a disimpegnare il predetto incarico di presidente, in quanto trasferito dalla prefettura di Pavia a quella di Palermo, sede di altra circoscrizione elettorale, al fine di assumervi le funzioni di vice prefetto vicario con decorrenza dal 15 febbraio 1979.

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata nella seduta del 27 giugno 1978, ad oggetto: « parere in ordine alla determinazione delle circoscrizioni elettorali, alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 »;

Decreta:

Il dirigente superiore-vice prefetto dott. Raffaele Aiello, in servizio presso la prefettura di Milano, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale « Lombardia » con decorrenza dal 15 febbraio 1979, in sostituzione del dirigente superiore-vice prefetto dott. Luigi Caselli, trasferito dalla prefettura di Pavia a quella di Palermo, sede di altra circoscrizione elettorale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 24 febbraio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Modificazione dei quantitativi minimi dei titoli azionari negoziabili in borsa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978 e n. 41 del 10 febbraio 1978, e il decreto ministeriale 12 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1978, con i quali sono stati fissati gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 1° febbraio 1979, n. 496;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« A decorrere dal 21 marzo 1979 gli importi minimi negoziabili in borsa dei sottoindicati titoli sono stabiliti nella misura segnata a fianco di ciascun titolo:

Titolo	Quantitativi
Alivar	500
Assicuratrice italiana	50
Banco Lariano	500
Cartiere Binda	500
I.P.I.	500
ISVIM	500
Italcementi	50
NAI	1.000
Pegna	1.000
Perlier	1.000
Pozzi-Ginori ord.	10.000
Poggi-Ginori risp.	10.000
Rejna ord.	500
Rejna risp.	500
SME	1.000
UNICEM	100 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(2075)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1979.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modifiche, relativo alle norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687/76 della commissione del 30 giugno 1976, che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative per l'attuazione in sede nazionale del succitato regolamento (CEE) n. 262/79;

Considerata, altresì, l'opportunità di avvalersi della facoltà, di cui dall'art. 5, paragrafo 3, del succitato regolamento, che consente allo Stato membro di limitare l'uso di alcuni denaturanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 262/79, in appresso denominato « regolamento », sul territorio della Repubblica può essere commercializzato, per l'utilizzazione prevista dal « regolamento », soltanto burro denaturato con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti e nel quale, per ogni tonnellata di prodotto concentrato sono stati incorporati, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto:

A) Se destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti previsti alle « formule *A* e/o *C* » di cui all'art. 4 del « regolamento »:

I) 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata,
nonché:

a) 250 gr di 4 idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,
ovvero:

b) 100 gr di 4-idrossi 3-metossi-benzaldeide ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse;

II) 250 kg di un miscuglio di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte, anche sotto forma di latte scremato in polvere e/o di farina di frumento e/o di amido o di suoi derivati quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro e/o zucchero (saccarosio);
nonché:

un volume di azoto sotto forma di gas che conferisce una consistenza schiumosa al prodotto finito avente un tenore massimo di acqua del 3 % in peso, e

11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 e un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata;

III) 310 kg di miscela di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte, anche sotto forma di latte scremato in polvere e/o di farina di frumento e/o di amido o di suoi derivati quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio, ecc., sciolti o dispersi nell'acqua. La fase acquosa così ottenuta è emulsionata con la materia grassa proveniente dal latte nella quale sono stati incorporati mediante dissoluzione i prodotti di cui ai punti *aa*), *bb*), nonché ad uno dei trattini di cui al punto *cc*) della successiva lettera *a*). Tale emulsione è in seguito sottoposta a essiccazione con procedimento « spray » od altro di effetto equivalente per ottenere una polvere avente un tenore minimo, in peso, di materie grasse provenienti dal latte del 75 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 2% la cui struttura fisica renda impossibile la separazione della fase grassa sotto l'azione del calore sino ad una temperatura di almeno 80°C., e

a) *aa*) 10,0 kg di monogliceridi degli acidi grassi C_{18} e/o C_{16} (E 471), aventi un grado di purezza di almeno 90% calcolato in monogliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (n. 78/663/CEE) e

bb) 100 gr di acido palmitoil 6-L-ascorbico (palmitato di ascorbile (E 304) o di estratti di origine naturale ricchi di tocoferoli (E 306) o di α-tocoferolo (E 307), soli o miscelati, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (n. 78/664/CEE) e

cc) 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 e un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata.

B) Se destinato ad essere utilizzato per i prodotti previsti alla « formula *B* » dell'art. 4 del « regolamento »:

a) 250 gr di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,
ovvero:

100 gr di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse,
nonché:

b) 600 gr di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di β-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-β-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo ($C_{28}H_{48}O$ = Δ 5-ergosten-3-β-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-β-olo).

Art. 2.

Tutte le operazioni di trasformazione del burro, sia quelle relative alla concentrazione e denaturazione, previste all'art. 5, paragrafi 1 e 2 del « regolamento », sia quelle relative alla produzione dei prodotti finiti, previste dall'art. 4 del « regolamento », devono avvenire in stabilimenti preventivamente autorizzati.

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III. Le domande vanno inoltrate tramite gli uffici provinciali, competenti per territorio, degli assessorati regionali all'agricoltura o di altri assessorati all'uopo designati dalle amministrazioni regionali, in appresso denominati « uffici regionali ».

Art. 3.

Possono essere autorizzati ad effettuare le operazioni di concentrazione, e quelle di trasformazione in prodotti della « formula *C* », di cui all'art. 4 del « regolamento » solo gli stabilimenti che sono in possesso dei requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 9, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del « regolamento ».

Per ogni singolo stabilimento autorizzato l'imprenditore deve istituire, come previsto dall'art. 9, paragrafo 1, lettera *c*), un registro bollato a norma di legge

e vidimato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dall'« ufficio regionale », competente per territorio, nel quale devono essere inoltre riportate, le quantità di burro quotidianamente utilizzate, nonché gli estremi delle fatture di vendita o bolle di consegna.

Art. 4.

Il programma previsto all'art. 9, paragrafo 1, lettera *d*) del « regolamento » deve essere predisposto, in relazione ad ogni partita di burro aggiudicata od acquistata, in collaborazione con gli « uffici regionali » e deve indicare:

il periodo entro il quale il burro sarà utilizzato;

il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere con l'indicazione del contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca.

Il programma deve essere presentato agli « uffici regionali » almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione.

Eventuali sostanziali variazioni del programma devono essere tempestivamente comunicate agli stessi « uffici regionali ».

Art. 5.

Le operazioni di concentrazione e di denaturazione del burro devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante la lavorazione del burro, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse.

Art. 6.

Gli stabilimenti che saranno autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a trasformare il burro in prodotti della « formula *C* » riceveranno un numero di riconoscimento progressivo, che dovrà essere apposto sugli imballaggi dei prodotti finiti come disposto dall'art. 4, paragrafo 3, lettera *b*) del « regolamento ».

Art. 7.

Sono esonerati dal richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2 del presente decreto i laboratori che fabbricano « paste crude » della sottovoce 19.02 B II *b*) della T.D.C. prevista all'art. 4, paragrafo 3, punto *a*), *aa*) del « regolamento », che vendono direttamente al dettaglio la loro produzione ed utilizzano un quantitativo di burro concentrato non superiore a 200 kg al mese.

I titolari di tali laboratori, devono chiedere apposita registrazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, presentando istanza in carta legale in duplice copia, redatta secondo lo schema allegato 3, corredata da copia della licenza rilasciata dai competenti organi, a produrre e commercializzare al dettaglio i prodotti sopra richiamati.

Gli stessi, dovranno, altresì, impegnarsi a tenere un registro bollato e vidimato ai sensi del precedente art. 3, nel quale riporteranno giornalmente gli acquisti di burro concentrato, indicando gli estremi delle fatture ed il venditore, ed i quantitativi di burro utilizzati.

Art. 8.

Le imprese, i cui stabilimenti hanno già ottenuto l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di concentrazione del burro, venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 1259/72 e n. 232/75, devono far pervenire per ciascun stabilimento interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza dell'autorizzazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, tramite gli « uffici regionali » una domanda, redatta in carta semplice in duplice copia, nella quale viene richiesta la conferma dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

La domanda deve essere corredata di una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa in cui sia specificato che lo stabilimento, per il quale viene chiesta la conferma dell'autorizzazione, ha impianti tecnici adeguati per trasformare almeno una quantità media di due tonnellate di burro al mese.

Art. 9.

Le imprese che, avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 2 dell'art. 10 del « regolamento », intendono utilizzare burro non preventivamente denaturato per la produzione di prodotti delle « formule *A* o *B* » prevista all'art. 4 del « regolamento » devono chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III.

L'istanza, redatta in duplice copia in carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato 4, dovrà essere presentata tramite gli « uffici regionali ».

Ottenuta l'autorizzazione, le imprese devono comunicare al Ministero, per il tramite degli « uffici regionali » almeno sette giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato. La mancata comunicazione entro i tempi previsti comporta il ritiro dell'autorizzazione, ove non sussistano giustificati motivi.

Le imprese autorizzate, a norma del presente articolo, debbono predisporre il programma di lavorazione nei termini e secondo le modalità stabilite al precedente art. 4.

Le stesse sono tenute, altresì, ad istituire il registro previsto al precedente art. 3.

Art. 10.

Al burro concentrato e denaturato secondo uno dei metodi previsti all'art. 3 del presente decreto e venduto ai trasformatori finali, che ne utilizzano un quantitativo non superiore ai 200 chilogrammi al mese, al fine dei controlli previsti all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, si applicano le disposizioni previste all'art. 22, paragrafo 4 del « regolamento ».

In tal caso la vendita del burro può avvenire solamente previo contratto scritto nel quale l'acquirente s'impegna a trasformare il burro concentrato, entro il termine prescritto all'art. 8 del « regolamento » nei prodotti indicati in una delle « formule » *A*, *B* e *C* dell'art. 4 del « regolamento ».

L'acquirente, utilizzatore finale, dovrà tenere un registro, bollato e vidimato, ai sensi del precedente art. 3, nel quale dovranno essere riportati giornalmente i quantitativi di burro concentrato acquistati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto, i quantitativi di burro concentrato utilizzati, i tipi di prodotto ottenuti con i relativi quantitativi.

Art. 11.

Gli accertamenti sull'utilizzazione finale del burro concentrato e denaturato, acquistato dalle imprese che producono i prodotti delle « formule *A* e *B* », di cui all'art. 4 del « regolamento », sono effettuati dal servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che porrà sotto controllo il burro concentrato, soltanto se denaturato secondo uno dei metodi previsti all'art. 1 del presente decreto.

Al servizio repressione frodi spetta il compito di eseguire accertamenti relativi alla concentrazione e alla identificazione dei denaturanti contenuti nel burro concentrato, nonchè al dosaggio dei denaturanti stessi anche ai fini dell'applicazione dell'art. 22, paragrafo 5 del « regolamento », che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio dei prodotti di denaturazione.

Per quanto attiene all'accertamento della corretta denaturazione del burro, l'importatore, previo pagamento delle relative spese di analisi, può chiedere al servizio repressione frodi di effettuare gli accertamenti prima di destinare il prodotto alla trasformazione finale.

Art. 12.

Le operazioni di concentrazione e di denaturazione, di produzione dei prodotti della « formula *C* », di trasformazione in prodotti delle « formule *A* e *B* » mediante utilizzazione di burro tal quale, previste rispettivamente agli articoli: 5, paragrafi 1 e 2; 4, paragrafo 3, lettera *a*) e 10, paragrafo 2, del « regolamento » sono sottoposti ai controlli di cui all'art. 21 del « regolamento » medesimo.

Detti controlli effettuati in base al programma di lavorazione, di cui all'art. 4 del presente decreto, vertono in particolare:

sull'accertamento del quantitativo di burro che viene quotidianamente utilizzato;

sulle condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni ed in particolare per quanto riguarda le operazioni di concentrazione e denaturazione, e di trasformazione nei prodotti della « formula *C* », sulla distinzione delle trasformazioni del burro da quelle di altri grassi;

sulla quantità e la qualità dei prodotti finiti ottenuti;

sull'esame della registrazione contabile.

Gli addetti ai controlli provvedono anche a prelevare campioni del burro concentrato e denaturato, e dei prodotti finiti da sottoporre ad analisi presso laboratori di enti e organismi pubblici per accertare la rispondenza dei vari prodotti a quanto dichiarato o riportato nelle annotazioni.

La frequenza dei prelievi è lasciata alla discrezionalità degli addetti ai controlli.

Art. 13.

Le norme relative ai controlli sono applicate anche al burro venduto in base al regolamento (CEE) n. 232/75.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

. . . . . . il (data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite . . . . (ufficio regionale) (provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la concentrazione del burro.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . in data . . . . . e domiciliato . . . . via . . . . in qualità di legale rappresentante ———— della ditta . . . . con titolare sede legale in . . . . registrata o iscritta presso . . . .

Chiede

che lo stabilimento . . . . sito in via . . . . iscritto o registrato . . . . che dispone delle seguenti attrezzature tecniche (vedi par. *a*) e *b*), art. 9, del « regolamento ») . . . . venga autorizzato ad effettuare la concentrazione del burro, aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79, provvedendo a fare incorporare nel corso della lavorazione uno dei prodotti elencati negli allegati 1 e 2 del « regolamento ».

A tal fine si impegna:

a commercializzare sul territorio italiano solo burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste allo art. 1 del presente decreto;

a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 3 del presente decreto;

a predisporre, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del presente decreto, in collaborazione con gli « uffici regionali », il programma di fabbricazione e ad inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di burro;

a sottostare ai controlli;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

Firma

. . . .

ALLEGATO 2

. . . . . . il (data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite . . . . (ufficio regionale) (provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la trasformazione del burro in prodotti della « formula *C* ».

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . in data . . . . . e domiciliato . . . . via . . . . in qualità di legale rappresentante ———— della ditta . . . . con titolare sede legale in . . . . registrata o iscritta presso . . . .

Chiede

che lo stabilimento sito in . . . . via . . . . iscritto e registrato presso . . . . che dispone delle seguenti attrezzature tecniche (vedi art. 9 del « regolamento », par. *a*) e *b*) . . . . venga autorizzato ad effettuare la trasformazione del burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste all'art. 1, *A*) del presente decreto, in prodotti della « formula *C* ».

A tal fine si impegna:

a tenere in permanenza i registri bollati o vidimati di cui all'art. 3 del presente decreto;

a predisporre, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del presente decreto, in collaborazione con gli « uffici regionali » il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di burro;

a conservare un campione del burro concentrato prelevato sotto controllo amministrativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, lettera *b*);

a sottostare ai controlli;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda

Firma

. . . . . .

ALLEGATO 3

. . . . . . il (data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

OGGETTO: Richiesta di registrazione per laboratorio che produca paste crude da vendere al dettaglio.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . in data . . . e domiciliato . . . via . . . . in qualità di titolare . . . della ditta . . . con sede legale in . . . . . registrata o iscritta presso . . . . . .

Chiede

la registrazione del laboratorio sito in . . . . . con punto di vendita in . . . . e autorizzato da . (di cui allega registrazione) per la produzione e la vendita di prodotti di cui all'oggetto.

In proposito si impegna:

ad impiegare una quantità massima mensile di burro concentrato non superiore a 200 kg;

ad utilizzare burro concentrato e denaturato a norma del « regolamento »;

a tenere il registro bollato o vidimato ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;

a conservare le fatture di acquisto per almeno tre anni;

a sottostare ai controlli dei servizi incaricati della vigilanza;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

Firma

. . . . . .

ALLEGATO 4

. . . . . . il (data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

Tramite . . . . (ufficio regionale) (provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro tal quale per la produzione dei prodotti delle « formule *A* o *B* ».

Il sottoscritto . . . . nato a . . . in data . . . . . e domiciliato . . . via . . . . in qualità di $\frac{\text{legale rappresentante}}{\text{titolare}}$ della ditta . . . . con sede legale in . . . . registrata o iscritta presso . . . .

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro non denaturato, aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79, nello stabilimento di . . . . registrato o iscritto . . . . . sito in via . . . . . . per la produzione diretta dei prodotti di cui alla voce $\frac{1908}{1806 \text{ ed ex } 2107 \text{ C}}$ della T.D.C.

A tal fine si impegna:

nel periodo di lavorazione del burro, acquistato ai sensi del « regolamento » ad utilizzarne almeno 5 tonn. al mese;

a tenere i registri bollati e vidimati, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

a sottostare ai controlli;

a comunicare almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato od acquistato;

a predisporre il programma di lavorazione;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

Firma

. . . .

(2074)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dall'Uganda.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dall'Uganda sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2077)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sesto Calende

Con decreto 5 dicembre 1978, n. 3233, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del lago Maggiore in comune di Sesto Calende (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 2802 1/2 (Ha 0.00.20); 1576 1/2 (Ha 0.18.50) e 5553 (Ha 0.01.50) della superficie complessiva di Ha 0.20.20 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 6 maggio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1825)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lierna

Con decreto 6 dicembre 1978, n. 3232, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno del lago di Como in comune di Lierna (Como) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 mappale 3852/parte, della superficie di mq 169,87 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:100 e 1:200 vistato il 5 maggio 1978 dall'ufficio tecnico erariale di Como; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1826)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni relitti in comune di Fontaniva

Con decreto 2 gennaio 1979, n. 3241, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti d'alveo dell'ex Roggia Cartara in sinistra del Brenta nella frazione di S. Giorgio in Brenta del comune di Fontaniva (Padova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27 mappale 127 (mq 4450) e al foglio 23 mappali 133 (mq 1640) e 134 (mq 1570) della superificie complessiva di mq 7660 ed indicati nell'estratto di mappa in scala 1:2000 e allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati il 10 giugno 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa e allegata dimostrazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1827)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Milano:

« 6-MI » (otto punzoni): S.a.s. Miracoli Romeo & Figlio di Roberto Miracoli & C., in Milano, via Burigozzo, 3;

« 39-MI » (quattro punzoni): F.lli Cacchione S.n.c., in Milano, via G. Silva, 22;

« 51-MI » (quattordici punzoni): Broggi Izar S.p.a., in Melegnano, via E. Medici, 12;

« 53-MI » (tre punzoni): Kosca di Schaefer Margarete Anna, in Milano, via Cadibona, 8/*A*;

« 59-MI » (sei punzoni): Melli Carlo, in Milano, via Bertarelli, 2;

« 118-MI » (dieci punzoni): Cesari Umberto, in Milano, via Piacenza, 14;

« 278-MI » (due punzoni): Porro Mario, in Milano, via dell'Orso, 8;

« 292-MI » (cinque punzoni): Algerini Eugenio & C. S.n.c., in Milano, via Briaschi, 50;

« 345-MI » (un punzone): Faraone S.r.l., in Milano, via Pietro Verri, 10;

« 441-MI » (due punzoni): Boggioli Giuliano, in Milano, via Olona, 19;

« 516-MI » (tre punzoni): Kissov Alessandro, in Milano, via Spadari, 9;

« 590-MI » (un punzone): Galimberti Riccardo, in Milano, via Darwin, 9.

(1519)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ventotto serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990, emesse in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413, ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di due serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri della serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2079)

Seconda estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoventuno serie (attualmente vigenti) del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di otto serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2080)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie (attualmente vigenti) degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987, emessi in base al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 2 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,70	841,70	841,65	841,70	841,75	841,65	841,80	841,70	841,70	841,70
Dollaro canadese	710,25	710,25	710,50	710,25	710,50	710,20	710,25	710,25	710,25	710,25
Marco germanico	453,23	453,23	453,40	453,23	453,25	453,20	453,23	453,23	453,23	453,25
Fiorino olandese	419,60	419,60	419,80	419,60	419,65	419,55	419,61	419,60	410,60	419,60
Franco belga	28,662	28.662	28,67	28,662	28,67	28,65	28,68	28,662	28,662	28,70
Franco francese	196,47	196,47	196,55	196,47	196,45	196,45	196,40	196,47	196,47	196,45
Lira sterlina	1701,55	1701,55	1701,75	1701,55	1701,50	1701,50	1701,70	1701,55	1701,55	1701,55
Corona danese	162,07	162,07	162,10	162,07	162 —	162,05	162,08	162,07	162,07	162,07
Corona norvegese	165,46	165,46	165,50	165,46	165,45	165,45	165,47	165,46	165,46	165,45
Corona svedese	192,86	192,86	192,80	192,86	192,80	192,82	192,78	192,86	192,86	192,85
Franco svizzero	501,96	501,96	502 —	501,96	502,10	501,95	502,05	501,96	501,96	501,95
Scellino austriaco	61,884	61,884	61,90	61,884	61,67	61,85	61,87	61,884	61,884	61,90
Escudo portoghese	17,70	17,70	17,71	17,70	17,68	17,65	17,75	17,70	17,70	17,70
Peseta spagnola	12,18	12,18	12,17	12,18	12,16	12,15	12,179	12,18	12,18	12,18
Yen giapponese	4,102	4,102	4,11	4,102	4,10	4,08	4,098	4,102	4,102	4,10

Media dei titoli del 2 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,350
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	83,150
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,625
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,750
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,725
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,625
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,675
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,350
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,825
» » » 10 % 1- 1-1981	96,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,75
Dollaro canadese	710,25
Marco germanico	453,23
Fiorino olandese	419,605
Franco belga	28,671
Franco francese	196,435
Lira sterlina	1701,625
Corona danese	162,075
Corona norvegese	165,465
Corona svedese	192,82
Franco svizzero	502,005
Scellino austriaco	61,877
Escudo portoghese	17,725
Peseta spagnola	12,179
Yen giapponese	4,10

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni cocernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Atteso che alla data del 30 novembre 1978, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni erano disponibili sei posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1973, n. 161;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674, recante disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, contenente la revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C*, di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile, o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - viale Europa - 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno spedite o presentate dopo il 31 marzo 1979.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1979. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità: carta d'identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, ovvero altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - viale Europa - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza nella nomina, redatti nelle forme prescritte.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennario 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata, a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1979) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, in carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di consigliere e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato qualora lo ritenga necessario.

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

La mancata oppure tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge con la qualifica di consigliere.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo, nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1979

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1979
Registro n. 5 Poste, foglio n. 380

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Fisica applicata.*

Meccanica razionale - Termometria e calorimetria - Termodinamica - Acustica applicata - Ottica - Tecnica dell'illuminazione.

2) *Scienza delle costruzioni.*

Elasticità e resistenza dei materiali, casi semplici e composti di equilibrio elastico - Sollecitazioni semplici e composte nelle travi rettilinee, telai piani. Metodi generali di risoluzione dei sistemi iperstatici. Strutture in legno, ferro, cemento armato - Meccanica del terreno e fondazioni.

3) *Costruzioni civili e industriali.*

Criteri di progettazione e collaudazione - Caratteri degli edifici civili e industriali, ambientazione degli edifici, strumenti urbanistici - Piani regolatori - Piani di fabbricazione, regolamenti edilizi - Legislazione urbanistica ed edilizia.

4) *Impianti tecnici.*

Di trasporto, di sollevamento, di illuminazione, riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Criterio di progettazione e collaudazione.

5) *Elementi di contabilità di Stato.*

6) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato con particolare riguardo allo impianto, direzione, conduzione ed adempimenti amministrativi di cantiere.

7) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati.

8) Nozioni di legislazione sociale - Norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - Viale Europa - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . .
(cognome e nome)
nato il . . . . . nel comune di . . . . . .
(provincia di . . . .) domiciliato in via (piazza) . . .
n. . . c.a.p. . . . . comune . . . . .
(provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame mediante colloquio, ad un posto di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni (tabella *C* di cui allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . . dal . . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . . . del corso di laurea di . . . . . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .;

c) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (2) . . . .

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) La firma dell'aspirante, dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1703)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Panevino Gabriella, nata a Savona il 27 maggio 1944 . . . . punti 95 su 100

2. Perlasca Emilio, nato a Como il 15 febbraio 1946 . . . punti 95 su 100
3. Zigiotti Gian Luigi, nato ad Argenta (Ferrara) il 3 agosto 1946 . . . » 93 »
4. La Tella Renato, nato a Reggio Calabria il 25 luglio 1945 . . . . » 90 »
5. Bini Giovanna, nata a Livorno il 5 ottobre 1936 . . . . » 88 »
6. Broggi Giuseppe, nato a Roma il 21 marzo 1946 . . . . » 85 »
7. Dessanti Antonio, nato a Sassari il 19 gennaio 1946 . . . . » 85 »
8. Masucci Ugo, nato a Volturara Irpina (Avellino) 30 luglio 1944 . . . . » 85 »
9. Moretti Stefano, nato a Bergamo il 4 giugno 1944 . . . . » 85 »
10. Piroli Amato, nato a Napoli il 1° gennaio 1946 . . . . » 85 »
11. Sartirana Pietro, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 29 giugno 1945 . . . » 85 »
12. Cuccu Giuliano, nato a Carbonia (Cagliari) il 14 marzo 1943 . . . . » 84 »
13. Lojodice Francesco, nato a Napoli il 23 luglio 1942 . . . . » 80 »
14. Niccoli Fabio, nato a Tempio Pausania (Sassari) il 29 settembre 1942 . . . » 80 »
15. Papapietro V. Ines Rebecca, nata a Copiapò (Cile) il 5 agosto 1945 . . . » 80 »

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1839)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Cascella Donato, nato a Matera il 12 febbraio 1942 . . . . punti 85 su 100
2. Di Lorenzo Fulvio, nato a Torino il 1° marzo 1938 . . . . » 74 »
3. Gobbi Augusto, nato a Milano il 15 luglio 1923 . . . . » 70 »
4. Poto Giovanni, nato a Brindisi il 23 ottobre 1926 . . . . » 70 »
5. Totaro Sebastiano, nato a S. Giovanni Gemini l'11 febbraio 1933 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1836)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Ruggiero Matilde, nata a Napoli il 17 marzo 1942 . . . . punti 80 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1843)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI VARZI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di orto-traumatologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia).

(669/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECAROTTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto analista

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecarotto (Ancona).

(670/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1978, n. 48.

Soppressione dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini » e istituzione dell'osservatorio epidemiologico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 162 *dell'*11 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'Istituto

L'Istituto regionale di studi e ricerche sulla sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini », istituito con legge regionale 18 maggio 1974, n. 16, è soppresso.

Art. 2.

Liquidazione

La giunta regionale nomina un commissario con il compito di approvare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo, per l'anno 1978, fino alla data di soppressione dell'istituto, di procedere all'individuazione e allo inventario dei beni che sono trasferiti alla Regione, nonchè dei rapporti giuridici relativi all'attività dell'istituto che passano parimenti alla Regione.

Successivamente alla ratifica del conto consuntivo da parte del consiglio regionale, con decreto del presidente della giunta viene disposta l'assunzione in carico all'inventario regionale dei beni di appartenenza del soppresso istituto e l'acquisizione al bilancio regionale delle residue disponibilità di cassa dello stesso.

Art. 3.

Istituzione dell'osservatorio epidemiologico

E' istituito l'osservatorio epidemiologico, che promuove e incentiva la funzione dell'osservazione epidemiologica riferita ai settori nei quali si articola la sicurezza sociale. Tale funzione, in particolare, si riferisce ai campi della epidemiologia orientata alla salute, della epidemiologia orientata alla malattia e della epidemiologia orientata alla programmazione.

La funzione dell'osservazione epidemiologica si esplica in collaborazione, ai diversi livelli di competenza, con le province, i comuni e loro associazioni, le istituzioni comprensoriali e circondariali, le associazioni sindacali, gli enti e le organizzazioni sociali, con le università e con gli organismi che operano nel settore della sicurezza sociale con finalità di studio e di ricerca scientifica e tecnologica.

L'osservatorio epidemiologico, in attesa dell'attuazione della riforma sanitaria e socio-assistenziale, concorre nel contempo a realizzare un servizio epidemiologico e statistico per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche e statistiche occorrenti per la programmazione regionale nel campo della sicurezza sociale.

L'osservatorio opera, in piena autonomia metodologica e scientifica, sotto la direzione di un comitato tecnico-scientifico.

Art. 4.

Compiti dell'osservatorio epidemiologico

L'osservatorio epidemiologico, nell'ambito delle finalità di cui al primo comma del precedente articolo, attende all'esame del sistema informativo sanitario e sociale di base e promuove ricerche finalizzate:

a) allo studio ed alla documentazione dell'attività dei servizi sanitari e sociali e dell'evoluzione dei problemi epidemiologici in campo nazionale e internazionale;

b) alla rilevazione dell'andamento di particolari fenomeni morbosi;

c) alla rilevazione delle condizioni che incidono sulle problematiche socio-assistenziali;

d) allo studio dei fattori di rischio a cui si trovano esposti gruppi di popolazione;

e) alla valutazione di soluzioni tecnico-organizzative riguardanti singoli servizi o specifici programmi d'intervento socio-sanitari.

Art. 5.

Organizzazione

L'osservatorio epidemiologico è posto alle dipendenze degli assessori alla sanità, ai servizi sociali e all'ambiente, che ne definiscono il programma di lavoro in aderenza ai compiti di programmazione sanitaria e sociale e di indirizzo attribuiti alla Regione, e indicano periodicamente i settori prioritari di ricerca e i relativi obiettivi.

Art. 6.

Personale

All'osservatorio epidemiologico è assegnato personale con specifiche competenze nel campo della epidemiologia, delle scienze bio-mediche, dell'organizzazione e programmazione sanitaria e sociale, dello studio e documentazione dell'attività dei servizi sanitari e sociali e dell'evoluzione dei problemi epidemiologici a livello regionale e interregionale.

Art. 7.

Comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico, composto di esperti nelle materie di cui al precedente art. 4 in numero non inferiore a nove e non superiore a quindici e nominato per la durata di cinque anni, su proposta degli assessori alla sanità, ai servizi sociali e ambiente, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ha il compito di:

a) esprimere proposte e pareri in ordine alla promozione, alla definizione ed alla elaborazione dei programmi generali di intervento dell'osservatorio e delle relative priorità;

b) sovrintendere all'attuazione dei programmi stabiliti;

c) formulare proposte in ordine ai rapporti di collaborazione con istituti universitari, istituti scientifici e culturali e con ogni istituzione sociale avente finalità di ricerca scientifica nel settore della sicurezza sociale;

d) esprimere proposte e pareri in ordine all'effettuazione di seminari, corsi, convegni volti, in particolare, alla formazione di operatori in grado di svolgere a livello locale la funzione epidemiologica;

e) proporre la costituzione di gruppi di ricerca, dei quali possono essere chiamati a far parte esperti designati da altri enti e organizzazioni.

Il comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre su ogni altra questione gli venga sottoposta dalla giunta regionale e dalla commissione consiliare competente.

Il comitato tecnico-scientifico nomina al suo interno un presidente che ne coordina il lavoro e ne convoca le riunioni.

Art. 8.

Personale del soppresso istituto regionale

I provvedimenti con i quali si è disposto l'invio in posizione di comando di collaboratori regionali presso l'Istituto regionale « Bernardino Ramazzini » cessano di avere effetto.

La Regione subentra al soppresso istituto nei contratti di diritto privato stipulati ai sensi dell'art. 7, lettera *g*), della legge regionale 18 maggio 1974, n. 16.

Per le esigenze dell'osservatorio epidemiologico ed in relazione alle esigenze di servizio, la giunta regionale stabilisce l'utilizzazione del suddetto personale e, fermo restando il trattamento economico in godimento, può apportare modifiche ai contratti di assunzione.

Art. 9.

Norme finanziarie

Agli oneri dipendenti dalla istituzione e funzionamento dell'osservatorio epidemiologico la Regione fa fronte, a partire dall'esercizio finanziario 1978, con i fondi che saranno iscritti con la legge di bilancio negli appositi capitoli di spesa.

In particolare, per l'esercizio finanziario 1978, la Regione fa fronte a tali oneri:

a) quanto alle spese per il funzionamento del comitato di cui all'art. 7, coi fondi stanziati sul cap. 50020;

b) quanto alle spese di personale, con i fondi stanziati sui capitoli di spesa dal n. 04060 al n. 04240 relativi al personale della giunta regionale;

c) quanto alle spese per gli studi e collaborazioni, con i fondi stanziati su di un apposito capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di L. 35.000.000.

E' autorizzata la iscrizione sul bilancio di previsione per l'esercizio 1978 di un capitolo di entrata concernente l'acquisizione alla Regione dei fondi rivenienti dalla liquidazione dello Istituto regionale per la sicurezza sociale e di un capitolo di spesa di pari importo per far fronte alle obbligazioni passive assunte dall'istituto medesimo e non ancora portate ad esecuzione.

Art. 10.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04860. — Fondi rivenienti dalla liquidazione dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini » (titolo III - categoria 9ª - recuperi, rimborsi e contributi vari) (classif. ISTAT - titolo 3 - categoria 24) (c.n.i.):

competenza L. 150.000.000
cassa » 150.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 50110. — Fondi per fare fronte alle obbligazioni passive assunte dal soppresso Istituto regionale per la sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini » (parte 1ª - sezione 5ª - settore 01 - programma 01 - servizi generali del 4° dipartimento - rubrica 1ª) (classif. ISTAT: 1 spesa normale; 1 funz. propria; titolo 1°; 01 classif. funz.; 5 - classif. econ.; classif. per settori di intervento - 01: 1 - classif. econ. di 2° grado) (c.n.i.):

competenza L. 150.000.000
cassa » 150.000.000

Cap. 50020. — Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni (spese obbligatorie):

competenza L. 15.000.000
cassa » 15.000.000

Cap. 50090. — Spese per studi e collaborazioni nell'ambito delle attività dell'osservatorio epidemiologico (parte 1ª - sezione 5ª - settore 01 - programma 01 - servizi generali del 4° dipartimento - rubrica 1) (classif. ISTAT: 1 - spesa normale; 1 - funz. propria; titolo 1°; 01 - classif. funz.; 4 - classif. econ.; 01 - classif. per settori di intervento; 1 - classif. econ. di 2° grado) (c.n.i.):

competenza L. 35.000.000
cassa » 35.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 50100. — Contributo annuale all'Istituto regionale per la sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini »:

competenza L. 50.000.000
cassa » 50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 dicembre 1978

TURCI

(128)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1978, n. **87.**

Disciplina delle giornate di riposo in relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 29 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54, ai dipendenti regionali spettano annualmente sei giornate di riposo da fruire entro il primo semestre dell'anno successivo; dette giornate sono concesse, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora, per motivate esigenze di servizio, le giornate di cui al comma precedente non possano essere fruite, in tutto o in parte, entro il termine fissato, esse saranno compensate con un importo corrispondente all'ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento.

Art. 2.

Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 101, 105 e 106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 dicembre 1978

p. *Il presidente*: COLONI

(831)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790650)